

LEGGE REGIONALE

Interpretazione autentica del 1° e 2° comma dell'art. 20 della  
L.R. 12/8/1978 n. 37.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Legge regionale : "Interpretazione autentica del 1° e 2° comma dell'art.  
20 della L.R. 12/8/78 n. 37".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge :

Articolo unico

Le funzioni amministrative delegate ai Comuni in materia di occupazione temporanea e d'urgenza di cui al 1° comma dell'art. 20 della legge regionale 12/8/78, n. 37, sono da intendersi estese alle aree incluse nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, alle aree individuate e deliberate ai sensi dell'art. 51 della legge 22/10/1971, n. 865 ed alle aree incluse nei piani per insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della medesima legge 22/10/1971, n. 865.

Sono altresì da intendersi delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui al 2° comma, anche per le opere di pubblica utilità da chiunque eseguite, nonchè per gli atti susseguenti alla pronuncia degli espropri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Capozza - Galatone

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 26 luglio 1979  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Capozza - Galatone